



COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 92 DEL 31-12-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) EX LEGGE 160/2019. MODIFICHE.

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di Dicembre, alle ore 13.17 , previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA	X	
BERARDI ROBERTO	X	
POCCIA IVAN		X
MAGI SILVIA	X	
TEGLIA LUCA		X
PIANELLI MICHELE	X	
BALDONCINI SABRINA	X	
RONCUCCI MIRKO	X	
MINUCCI LUCA		X
PAPINI ANTONIO	X	
DELLA SANTINA PAOLA	X	
BISCONTI VALENTINO	X	
QUATRARO PATRIZIA	X	
SERRACCHIANI CHIARA	X	
PANECCASIO FEDERICO		X

Numero totale PRESENTI: **13** – **ASSENTI: 4** POCCIA TEGLIA MINUCCI PANECCASIO

Partecipa alla seduta il , dott. .SIMONE CASCANI in qualità di vice segretario
Il cons. MICHELE PIANELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Prende la parola la consigliera Della Santina che coglie l'occasione per ringraziare il dirigente del servizio finanziario che, in commissione consiliare, ha illustrato in modo dettagliato la proposta. Lo stesso dirigente ha fatto presente che la proposta è stata predisposta per apportare, al regolamento esistente, alcune modifiche agli iter procedurali ed all'applicazione della riduzione per le occupazioni di suolo. In merito a quest'ultimo "aspetto" la stupisce il fatto che nessuno si era accorto fino ad oggi di questo "errore" e chiede come sia possibile che questo sia potuto accadere. Lamenta, inoltre, l'assenza della parte politica nelle commissioni consiliari, da cui vorrebbe avere qualche informazione in più anche di natura non tecnica. Fa quindi riferimento alla collocazione dei cartelloni pubblicitari, il cui posizionamento è gestito dagli uffici, in base al piano di riferimento, senza considerare il problema relativo alla loro visibilità ovvero alla possibilità di utilizzo della pubblicità anche a favore della comunità di Orbetello. Per dichiarazione di voto la minoranza esprimerà voto contrario. Coglie l'occasione per chiedere di sapere quanto è stato incassato a titolo di CU dal 2021 fino ad oggi

Il presidente del consiglio, non essendoci altri interventi in merito, procede a porre in votazione l'allegata proposta di deliberazione ed accerta e proclama il seguente risultato

Presenti 13

Votanti 13

Voti favorevoli 9

Voti contrari 4 Della Santina Bisconti Quatraro Serracchiani

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva

Vista la proposta di deliberazione allegata sub A

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del d.lgs. 267/2000

Vista la votazione che precede

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Presenti 13

Votanti 13

Voti favorevoli 9

Voti contrari 4 Della Santina Bisconti Quatraro Serracchiani

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, con la quale il Comune di Orbetello, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, ha istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO il comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019 sopra richiamata, il quale stabilisce che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”*;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Settima - n. 5632 del 26/06/2024 con la quale il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto costituzionalmente legittimo e inderogabile il limite di invarianza di gettito rispetto ai precedenti prelievi imposto dall'art. 1, comma 817, sopra richiamato;

RILEVATO che dopo i primi anni di applicazione del nuovo canone di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al testo regolamentare approvato nel mese di aprile 2021, per renderlo più aderente alle necessità dell'Ente, anche in considerazione del mutato quadro normativo;

DATO ATTO che:

- in occasione di una verifica generalizzata del regolamento, effettuata nel corso dell'anno corrente ai fini di una sua revisione ed adeguamento, è emersa la presenza di un refuso nel testo regolamentare approvato dal Consiglio comunale nell'aprile 2021, relativo ad una voce di riduzione relativa alle occupazioni di suolo (art. 61, comma 3, lettera c) la quale prevede una riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni), mai esistita nella disciplina del precedente prelievo (Cosap);
- tale voce di riduzione non è mai stata applicata negli anni 2021-2025, a conferma che trattasi di errore materiale nella stesura del testo regolamentare e non certo di volontà di introdurre una nuova agevolazione;
- il testo regolamentare è stato redatto partendo dai testi base predisposti dalle associazioni dei Comuni, ANUTEL e ANCI-IFEL, nei quali la riduzione era inserita come proposta, probabilmente in Enti nei quali la disciplina tariffaria era profondamente diversa da quella adottata dal Comune di Orbetello;
- l'applicazione di tale riduzione, nell'impianto normativo e tariffario del Comune di Orbetello, porterebbe a risultati palesemente illogici, in quanto un'occupazione temporanea di 360 giorni si troverebbe a pagare poco più della metà di un'occupazione permanente di 365 giorni;
- l'impianto regolamentare e tariffario è stato, nell'anno 2021, ben congeniato, in quanto, il gettito del nuovo prelievo è risultato, a parità di occupazioni, ovviamente, invariato rispetto al prelievo precedente, come disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019 sopra richiamato, senza applicare tale voce di riduzione;
- per quanto sopra evidenziato, se ci fosse stata la reale volontà di introdurre tale agevolazione, sarebbe stato indispensabile, oltre che modificare l'impianto normativo e tariffario esistente, al fine di evitare le conseguenze illogiche sopra delineate, intervenire in aumento su altre voci del canone, al fine di rispettare il principio di invarianza di gettito stabilita dal comma 817, sopra citato, e confermata dal Consiglio di Stato;

PRESO ATTO che il regolamento in oggetto, anche se relativo ad un canone denominato "unico", di fatto comprende due presupposti distinti, uno relativo alle occupazioni di suolo pubblico, gestito fino ad oggi, di fatto, dal Settore Vigilanza, ed uno relativo alle esposizioni pubblicitarie, gestito dal Servizio Entrate, ragione per cui le proposte di modifica sono state curate da entrambi i Settori, ognuno per le proprie competenze, che hanno lavorato in sinergia;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di approvare le modifiche al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di seguito riportate:

Art. 6 – Concessioni e autorizzazioni

È inserito il comma 1bis:

“1bis. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente, stagionale o temporaneo di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate sulle aree pubbliche, quali strade, piazze, vie, marciapiedi, ad esclusione di quelle descritte nel comma precedente e ad esclusione degli interventi di manomissione di suolo pubblico, eseguite mediante allestimento di aree attrezzate a servizio di attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande (quali arredi, espositori di merce, pedane, fioriere, frangivento, etc...) o installazione di strutture (quali chioschi, gazebo, stand espositivi, etc.), realizzazione di eventi (quali sagre, mercatini, fiere, manifestazioni in genere, etc.), interventi di natura edile (quali aree di cantiere, stazionamento di veicoli, macchinari per l'edificazione, depositi, ponteggi, etc.), traslochi o esecuzione di riprese cinematografiche o ad esse assimilabili, sono attribuite all'Ufficio competente.”

È inserito il comma 1ter:

“1ter. Per la presentazione delle istanze per ottenere la relativa concessione è fatto obbligo di utilizzare la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.”

Art. 7 – Attivazione del procedimento amministrativo

Al comma 1 la lettera d) è sostituita con la seguente:

“d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico con descrizione delle

caratteristiche dell'occupazione, in ordine a tipologia di arredi, materiali ed attività da svolgersi;”

Al comma 1 è aggiunta la lettera h):

“h) per le occupazioni connesse a lavori di natura edilizia, la domanda dovrà riportare gli estremi del titolo edilizio che autorizza l'esecuzione dei relativi interventi.”

È inserito il comma 1bis:

“1bis. Le istanze finalizzate all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi per l'allestimento di aree attrezzate a servizio di attività commerciali, nonché per l'installazione di strutture o la realizzazione di eventi e manifestazioni in genere, devono essere presentate tramite il portale regionale STAR. La relativa pratica, che sarà registrata dal SUAP, potrà comprendere in un unico procedimento sia la richiesta di concessione di area pubblica, sia la domanda di rilascio di ogni altro provvedimento connesso all'attività e inerente all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche.”

Art. 11 – Rilascio della Concessione o dell'Autorizzazione

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 10, previa acquisizione del documento di pagamento del Canone se dovuto e dell'assenza di morosità pregresse, ed acquisito il pagamento delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché di quanto dovuto a titolo di prelievo per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per le occupazioni temporanee, Il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento richiesto, previo pagamento dei seguenti oneri:

- marca da bollo (se dovuta);*
- deposito cauzionale (se richiesto);*
- diritti di istruttoria.”*

È aggiunto il comma 1bis:

“1bis. Il deposito cauzionale può essere richiesto dall'Amministrazione comunale a titolo di garanzia per la copertura di eventuali danni arrecati al suolo o alle infrastrutture pubbliche, nonché per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione. Il deposito è dovuto nei casi in cui l'occupazione, per natura, durata o modalità di esecuzione e quant'altro, risulti potenzialmente idonea a causare danneggiamenti alle superfici, ai manufatti pubblici ed ai luoghi interessati. La stessa garanzia potrà essere altresì richiesta quando, in relazione alle caratteristiche del sedime stradale o alla tipologia di occupazione, sussista una particolare suscettibilità del suolo a danneggiamenti.”

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. L'entità della cauzione è stabilita dal responsabile del procedimento, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche e secondo le modalità indicate dal Disciplinare tecnico dei criteri di calcolo del deposito cauzionale per occupazioni di suolo pubblico per lavori. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento Amministrativo ed è restituita al termine della concessione/autorizzazione. L'importo del deposito cauzionale viene comunicato al richiedente che provvederà a farvi fronte, previa compilazione del “modulo cauzione” da presentare all'ufficio competente al momento del ritiro dell'autorizzazione, con le seguenti modalità:

- a) versamento di quanto dovuto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;*
- b) versamento di quanto dovuto presso l'Ufficio Economato;*
- c) tramite prestazione polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa per gli importi superiori a €1.*

000,00, con scadenza 30 giorni oltre la data della fine dell'occupazione o contenente la seguente clausola od equivalente: "la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri verso il Comune di Orbetello comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune stesso". In ogni caso deve essere previsto:

- pagamento senza riserva entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta del Comune e senza la necessità del preventivo consenso del debitore;
- la rinuncia da parte del richiedente la fideiussione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Responsabile del Servizio, dietro motivata istanza del richiedente, può valutare l'opportunità di concedere la possibilità della garanzia fideiussoria anche per importi inferiori a € 1.000,00.

In assenza di danneggiamenti del suolo pubblico imputabili all'occupazione di cui trattasi, la restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata di ufficio allo scadere dell'autorizzazione concessa e con le modalità indicate nel "modulo cauzione" allegato all'autorizzazione stessa. Le verifiche necessarie allo svincolo del deposito cauzionale sono effettuate dal responsabile del procedimento che predispone il provvedimento di nulla osta alla sua restituzione, lo sottopone alla firma del Responsabile del Servizio e lo trasmette all'ufficio comunale preposto allo scopo.

È inserito il comma 4:

"4. In caso di presentazione delle istanze tramite il portale regionale star, l'assolvimento del pagamento dei diritti è soddisfatto nel pagamento dei diritti SUAP."

Art. 12 – Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione e planimetria esplicativa allegata;*
- b) le caratteristiche dell'occupazione, in ordine alla tipologia dell'attività da svolgersi;*
- c) la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e le condizioni generali e particolari all'utilizzo dell'area concessa;*
- d) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;*
- e) il modulo per il versamento/svincolo della cauzione "modulo cauzione" (se la cauzione è prevista)."*

Art. 14 – Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

Il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. Il Concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione. Fermo restando quanto disposto dall'art.1 comma 835 della L.160/2019, per le occupazioni a servizio di attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande è comunque ammesso il pagamento del canone, o della prima rata del canone, entro 20 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione per il ritiro della concessione richiesta."

Art. 20 – Occupazioni abusive e rimozione delle opere

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite la Polizia Municipale, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dall’art.5 comma 6 del presente Regolamento nonché, qualora presente all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata eseguita.”

Art. 22 – Passi Carrabili

Il comma 9 è sostituito con il seguente:

“9. Nei casi in cui il passo carrabile sia realizzato a raso, ossia senza la presenza di marciapiede, smusso, gradino o qualsiasi altro manufatto destinato a facilitare l’accesso dei veicoli, non è dovuto alcun canone per l’occupazione del suolo pubblico corrispondente al tratto del passo, restando tuttavia obbligatoria la richiesta e l’ottenimento della concessione per l’uso dell’area pubblica, in quanto costituente titolo legittimante per l’esercizio del diritto di accesso veicolare sulla sede pubblica.”

È aggiunto il comma 10

“10. In caso di voltura e/o rinnovo della concessione di passo carrabile è sempre dovuto il pagamento dei diritti e l’assolvimento della imposta di bollo come descritti nell’art.11 del presente regolamento.”

Art. 24 – Spettacoli viaggianti

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell’elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;*
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;*
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all’aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;*
- d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;*
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;*
- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.*

La concessione per l’utilizzo delle aree pubbliche non costituisce titolo legittimante per lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante, la quale può essere esercitata esclusivamente previo rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S., da parte dell’ufficio comunale competente.”

Art. 27 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

Al comma 2, lettera l) sono cancellate le parole “*assoggettato alla specifica dichiarazione al Servizio Entrate ex art 56 del presente regolamento*”.

Art. 48 – Dichiarazione

Il comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. La dichiarazione, deve essere presentata almeno 7 giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario al Servizio Entrate, ovvero al Concessionario in caso di affidamento, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.”

Il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa all'esposizione pubblicitaria, sia per le casistiche di cui al presente articolo che per quelle soggette ad autorizzazione, l'esistenza di morosità del dichiarante nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. In tali casistiche deve essere comunicata al dichiarante/richiedente il motivo della causa ostativa con indicazione del debito scaduto e non pagato, specificando che, ai sensi del presente comma, l'esposizione pubblicitaria non è autorizzata. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 53 - Attività Edile

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.”

È aggiunto il comma 2:

“2. Non sono rilasciate autorizzazioni di occupazione con ponteggi edili nelle vie e piazze facenti parte delle aree pedonali del centro storico di Orbetello Centro e del centro storico di Talamone, per il periodo dal 01 Luglio al 31 Agosto compreso. Eventuali richieste per occupazioni relative ad interventi di urgenza dovranno essere documentate da atti amministrativi idonei a documentarne la necessità, quali ordinanze, decreti, provvedimenti contingibili e urgenti, rapporti tecnici di emergenza o segnalazioni certificate da autorità competenti. Al ricevimento della istanza verrà provveduto all'esame di detta documentazione al fine della valutazione sull'eventuale rilascio della concessione.”

Articolo 55 - Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

Il comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. L’occupazione di suolo pubblico è consentita sul fronte e, di norma, in adiacenza del pubblico esercizio, con una larghezza massima pari all’interasse dei muri perimetrali dell’esercizio commerciale, salvo che lo stato dei luoghi non consenta larghezze maggiori. Qualora la richiesta interessi proprietà adiacenti, il richiedente dovrà munirsi del nulla-osta a firma dell’avente titolo sul fronte interessato, ferma restando l’espressione delle valutazioni del Servizio di Polizia Municipale.”

Art. 58 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Al comma 7 la frase:

“Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.”

È sostituita con la frase:

“In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di plurimi messaggi pubblicitari, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.”

Articolo 61 - Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni

Al comma 2 dopo la parola “sottosuolo” sono aggiunte le parole “e sovrastanti il suolo”

Al comma 3 è cancellata la lettera c).

Articolo 62 - Casi particolari

All’art. 62 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. La Giunta Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle già previste dal presente Regolamento, per soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, fino alla totale esenzione del canone.”

“4. La Giunta Comunale può prevedere la riduzione fino al 90% dell’importo del canone per le associazioni senza scopo di lucro.”

“5. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in zone nelle quali insistono aree adibite a parcheggio a pagamento, non trova la consueta applicazione del procedimento ordinario di determinazione del canone basato su tariffe e coefficienti di cui al relativo allegato.”

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, l'area oggetto di occupazione è suddivisa nelle seguenti porzioni:

a) Area coincidente con gli stalli di sosta a pagamento, per la quale è previsto il pagamento della tariffa per i parcheggi a pagamento approvata dalla Giunta Comunale applicando la seguente formula:

n. stalli di sosta occupati × ore di occupazione (fino al limite massimo dell'orario di pagamento previsto) × tariffa oraria del parcheggio (stabilita con apposito provvedimento) × n. giorni di occupazione.

b) Area restante, adibita al pubblico transito pedonale o veicolare, per la quale è dovuto il pagamento del canone di cui al presente regolamento calcolato sulla base delle tariffe approvate con apposita Delibera della Giunta Comunale, in relazione alla specifica tipologia di occupazione.

Articolo 66 - Modalità e termini per il versamento

Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:

“Per occupazioni ed esposizioni temporanee la durata del pagamento in forma rateale non potrà in ogni caso superare la durata dell'occupazione o dell'esposizione”

Art. 67 - Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

L'art. 67 viene interamente abrogato.

Art. 70 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Al comma 2 le parole “due giorni” sono sostituite con le parole “sette giorni”.

Art. 75 - Accertamento

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comune, in proprio tramite il Servizio competente alla gestione dell'entrata, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive, nonché all'irrogazione delle sanzioni, se dovute, come disciplinate dal successivo art. 76, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il Servizio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. *Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.*

Articolo 76 - Sanzioni e indennità

L'art. 76 è interamente sostituito dal seguente:

1. Alle occupazioni di suolo e alla diffusione di messaggi pubblicitari si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti indennità e sanzioni:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

c) ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (es. obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e in via residuale dalla legge 689/1981, le violazioni al presente Regolamento che non incidono sul canone versato o da versare, sono sanzionate con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

d) nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

e) l'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

f) il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

g) la richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi, anche se non definitivamente accertate.

Articolo 77 – Riscossione coattiva

L'art. 77 è interamente sostituito dal seguente:

1. Le somme dovute all'Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.

Articolo 78bis – Rimborsi per casi particolari

È introdotto il nuovo articolo 78bis:

“1. Oltre ai motivi di pubblico interesse che non rendendo più possibile l'occupazione o che la rendano possibile a condizioni diverse dalla concessione originaria, nelle procedure già descritte nel presente regolamento, è altresì ammesso il rimborso delle somme sostenute a titolo di canone per occupazione di aree pubbliche, previo comprovato accertamento di particolari condizioni che hanno pregiudicato la regolare e piena fruizione delle aree oggetto di concessione, dietro espressa richiesta del concessionario, comprensiva della prova della mancata fruizione del suolo pubblico da presentarsi anticipatamente o contestualmente all'inizio del periodo di mancato utilizzo.

2. Le condizioni che possono concorrere a motivare la richiesta di rimborso del canone versato si configurano in:

- a) calamità naturali;*
- b) eventi eccezionali dovuti a particolari condizioni climatiche ed atmosferiche;*
- c) disagi di natura igienico sanitaria, ingenerate dalla fauna locale o da particolari condizioni climatiche ed atmosferiche;*
- d) particolari eventi e condizioni, da sottoporre alla valutazione della Giunta Municipale, sentiti i pareri tecnici degli uffici competenti.*

3. Le somme oggetto di richiesta di rimborso, in caso di positiva conclusione del relativo procedimento amministrativo, potranno essere restituite:

- a) Tramite bonifico, sulle coordinate bancarie indicate dal richiedente;*
- b) Tramite compensazione da calcolare sull'importo del canone di una nuova eventuale concessione di utilizzo aree pubbliche.”*

Articolo 79 - Interessi sugli accertamenti

Il comma 1 è interamente abrogato.

Il comma 2 viene rinumerato, facendolo diventare il comma n. 1 e viene aggiunto il seguente periodo:

“Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.”

2. Di dichiarare, con separata votazione, visto l'avvicinarsi del termine dell'esercizio e la necessità di rendere effettive, sin dall'inizio dell'anno 2026, le modifiche apportate al testo regolamentare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Di precisare che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività, ed in alternativa ed in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Deliberazione N° 92 del 31-12-2025

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MICHELE PIANELLI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SIMONE CASCIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.